

Giù le mani dalle vecchie valutazioni: restano

Il vecchio punteggio non si tocca. Nelle graduatorie permanenti non è possibile chiedere di utilizzare diversamente titoli che sono stati già valutati nella precedente tornata di aggiornamento.

È questo uno dei chiarimenti più importanti contenuti in una nota emanata dall'ufficio scolastico regionale per il Veneto, il 31 maggio scorso (prot. n. 3321C7A). Il provvedimento fa luce su diversi aspetti controversi della valutazione dei titoli per gli elenchi provinciali. Ed è di particolare attualità perché in questi giorni i centri servizi amministrativi stanno pubblicando le graduatorie provvisorie.

E i docenti interessati sono alle prese con i reclami.

IL PREGRESSO È INTOCCABILE

Per giustificare la intangibilità dei punteggi già assegnati, la direzione generale del Veneto ha citato il decreto dirigenziale del 31 marzo scorso. Il dispositivo prevede che al punteggio già posseduto dai candidati si aggiunga quello relativo ai nuovi titoli, conseguiti successivamente al 21 maggio 2004 e a quelli già posseduti ma non presentati o dichiarati entro la medesima data.

E ciò implica la impossibilità di una diversa valutazione dei titoli già valutati per l'anno scolastico 2004/2005.

CONCORSO DI RELIGIONE

I docenti che hanno appena superato il

concorso a cattedre per l'insegnamento della religione possono far valere il titolo come altra abilitazione. Il beneficio vale solo per il ruolo cui si riferisce (ruolo d'infanzia e primaria e ruolo scuola secondaria).

CONSERVATORIO E ACCADEMIA

I diplomi di conservatorio e accademia possono essere fatti valere come altro titolo, pari o superiore, solo nelle graduatorie della scuola materna ed elementare e per le graduatorie degli insegnanti tecnico pratici.

Il relativo diploma, infatti, secondo l'ufficio scolastico regionale, non può essere considerato pari alla laurea. E quindi, di fatto, vale come un diploma di scuola secondaria. La nota non tiene in nessun conto il fatto che questi titoli sono validi per l'accesso al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, se uniti al possesso del diploma di scuola superiore.

DAL 1° FEBBRAIO CONTA UN ANNO

Il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio agli scrutini finali vale come se si trattasse di un anno intero. Anche se non si raggiungono i 180 giorni. Ciò ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e della nota n. 7 al punto E dell'allegato A, della tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e

istituto annessa al decreto n. 201 del 2000.

SSIS E SERVIZIO

La direzione regionale ha chiarito anche che il divieto di cumulo tra il servizio e il punteggio Ssis vale solo per i corsi di specializzazione di durata biennale. Il limite non vale, invece, per ulteriori periodi di studio destinati alla frequenza di corsi per conseguire altre abilitazioni, purché di durata inferiore al biennio (circolare prot. n. 691 del 10 maggio 2004).

SSIS E SERVIZIO NON SPECIFICO

Il divieto di cumulo tra servizio e Ssis biennale vale anche se il servizio viene fatto valere come servizio non specifico. Per esempio se si frequenta la Ssis per la classe di concorso A043 (lettere scuola media) e il servizio di A043 viene fatto valere nella graduatoria di A051 (italiano e latino scuole superiori).

STRUMENTO MUSICALE

I docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale possono essere inseriti nelle graduatorie di strumento musicale anche se non hanno i 360 giorni di servizio prescritti.

A patto, però, che siano stati inclusi negli elenchi prioritari previsti dal decreto del 1996 al 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge n. 124/99. (riproduzione riservata)